



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori MARITATI, FINOCCHIARO, CASSON, D'AMBROSIO,  
CAROFIGLIO, LATORRE, GALPERTI, DELLA MONICA e CHIURAZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2008**

Delega al Governo per l'efficienza della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - L'efficienza del sistema giudiziario deve essere, oltre che una priorità per il Governo e per la politica, una sfida, un'urgenza per tutta la classe dirigente del Paese: una vera e propria questione nazionale di funzionalità di una «infrastruttura pubblica» indispensabile per le esigenze dei cittadini e dell'intera società.

Con il presente disegno di legge indichiamo alcune riforme strutturali prioritarie per raggiungere l'obiettivo di un efficiente sistema giudiziario, attraverso deleghe legislative aventi ad oggetto:

- 1) l'istituzione dell'«ufficio per il processo»;
- 2) il rinnovo delle dotazioni organiche del personale e l'assunzione di 2.800 nuovi cancellieri;
- 3) l'istituzione effettiva del *manager* dell'ufficio giudiziario;
- 4) il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari;
- 5) l'introduzione del processo telematico e l'informatizzazione del procedimento penale, quali presupposti per l'istituzione di un Sistema integrato giudiziario informatizzato.

Queste riforme consentirebbero di razionalizzare ed accelerare i tempi dei procedimenti civili e penali, al fine di realizzare pienamente la ragionevole durata del processo, quale espressione del principio di cui all'articolo 111 della Costituzione, nonché di migliorare la qualità complessiva del sistema giudiziario, funzionale a garantire ai cittadini maggiore sicurezza, effettiva giustizia, rispetto della legalità. In questo senso, il principio del giusto processo significa in primo luogo garantire che il processo sia svolto in tempi ragionevoli, sia celebrato da un giu-

dice terzo ed imparziale, di elevata qualificazione professionale, e sia disciplinato da un complesso di regole in grado di assicurare il più elevato livello di tutela dei diritti, ma anche di evitarne un uso distorto.

Con questo disegno di legge si propone pertanto una politica della durata ragionevole dei processi mediante:

- 1) il recupero della funzionalità del servizio e della fiducia nell'istituzione;
- 2) l'effettività della pena e la sicurezza pubblica, coniugata con il rispetto stringente dei principi di indipendenza esterna e interna della magistratura e delle garanzie effettive dei diritti individuali;
- 3) il miglioramento della professionalità e delle condizioni di lavoro degli operatori della giustizia.

Il perseguimento di tale finalità presuppone necessariamente, in primo luogo, l'adozione di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro del personale dell'amministrazione giudiziaria, tale da introdurre modelli orientati all'efficienza del servizio e da valorizzare la professionalità degli operatori, favorendo il ricorso a strumenti che consentano una migliore programmazione, una reale modernizzazione ed una più razionale gestione dell'attività degli uffici giudiziari. Al fine di soddisfare tali esigenze, e sulla scorta delle proficue esperienze di diversi ordinamenti stranieri, il presente disegno di legge propone l'istituzione dell'ufficio per il processo. Attraverso la completa ristrutturazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, tale strumento consentirà di fornire un concreto supporto al lavoro dei magistrati, valorizzando le specifiche competenze di tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria e favorendo il migliore utilizzo degli

strumenti analitici, statistici e informatici disponibili, realizzando altresì la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose.

Si propone pertanto, con l'articolo 1, di conferire specifica delega al Governo per l'istituzione, in tutti gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, dell'ufficio per il processo, cui sono attribuite funzioni di gestione dei procedimenti assegnati ai magistrati al fine del miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria. L'ufficio per il processo garantisce lo svolgimento di tutte le attività correlate all'esercizio della giurisdizione, eseguendo i compiti e le funzioni necessari per prestare assistenza all'attività dei magistrati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, assicurando, in particolare, la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, la cura dei rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti, la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. In tal modo il magistrato potrà essere sollevato dallo svolgimento di attività ripetitive, accelerando, attraverso una diversa organizzazione del lavoro e con l'ausilio del personale dell'amministrazione, i tempi per la conclusione dei procedimenti, potendo indirizzare quelli seriali verso una definizione semplificata e dedicando maggiori energie agli altri.

Nell'ufficio per il processo opera il personale dell'amministrazione giudiziaria. Tuttavia, si prevede, senza oneri economici per l'amministrazione, la possibilità, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione nelle professioni legali e i dottorandi di ricerca, di svolgere attività di collaborazione con i magistrati, accedendo agli atti processuali e partecipando alle udienze con obbligo di segreto e tutela dei dati personali e della loro riservatezza. Tale innovativa previsione - già sperimentata in diversi Paesi europei - consente di valorizzare la sinergia tra professionalità diverse, creando canali di osmosi e scambio di infor-

mazioni e di esperienze, nella prospettiva di costruire una cultura della giurisdizione condivisa tra gli operatori del diritto. Al fine di evitare possibili abusi o conflitti di interessi, sono introdotte specifiche cause di incompatibilità ed è specificamente previsto un limite temporale per la collaborazione, da parte dei soggetti esterni all'amministrazione giudiziaria, con il magistrato.

Tale importante procedimento di riorganizzazione deve necessariamente prevedere un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, e soprattutto una complessiva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e dell'elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, nel settore dell'amministrazione della giustizia.

L'accelerazione e la razionalizzazione del processo presuppone infatti necessariamente un adeguato supporto di personale, e in particolare di funzionari amministrativi, che consenta il rapido ed efficiente svolgimento di tutte le attività connesse alla funzione giurisdizionale.

In questa prospettiva, si propone, con l'articolo 2, l'assunzione mediante procedure concorsuali pubbliche di 2.800 cancellieri, che possano validamente supportare l'attività giudiziaria, consentendo un rapido ed efficiente svolgimento del lavoro e l'eliminazione del contenzioso pendente.

Inoltre, al fine di fornire nuovi strumenti operativi alla dirigenza giudiziaria e amministrativa specificandone i rispettivi compiti e dando piena attuazione al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, l'articolo 3 propone di conferire una delega al Governo in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari (il *manager* dell'ufficio giudiziario).

Al dirigente giudiziario dell'ufficio saranno attribuite la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare

i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico. Il dirigente amministrativo sarà a sua volta responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in punto di gestione delle strutture.

Al fine di assicurare una più razionale ed efficiente distribuzione del contenzioso nell'ambito degli uffici giudiziari, l'articolo 4 prevede una delega legislativa per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari. I principi e criteri direttivi enunciati dall'articolo 4 prevedono quindi una serie d'interventi diversi e concorrenti (accorpamento di uffici e di sezioni distaccate, organico unico di più uffici limitrofi, ridefinizione dei confini territoriali degli uffici) al fine di ottenere una ricaduta positiva in termini di efficienza del sistema, di benefici organizzativi derivanti dal poter contare su strutture di maggiori dimensioni o su meccanismi organizzativi maggiormente flessibili, di un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e della possibilità di conseguire una maggiore specializzazione dei magistrati.

In questa prospettiva di riordino complessivo degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari, si prevede anche la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare alla luce delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e mobilità pubblica e privata. In vista di una maggiore funzionalità del sistema giudiziario nel suo complesso, si prevede inoltre l'abolizione della competenza relativa ai commissari per la liquida-

zione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Al fine di realizzare un più agevole e rapido accesso ai dati di interesse per gli operatori della giustizia, tale da consentire anche un preciso monitoraggio dell'attività degli uffici giudiziari favorendone così la trasparenza, si prevede, attraverso la delega legislativa di cui all'articolo 5, la costituzione di archivi informatizzati per la raccolta dei dati statistici, a livello centrale e locale, consentendo l'accesso gratuito agli archivi digitali dei provvedimenti giurisdizionali da parte di magistrati, avvocati e personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da superare le forme di trattazione ancora prevalentemente cartacea delle attività processuali e da garantire un accesso rapido e diffuso alle informazioni e decongestionare gli uffici. Ma la realizzazione della finalità di accelerazione e razionalizzazione dei procedimenti (in particolare civili) richiede necessariamente anche l'adozione del processo telematico, entro il termine del 30 giugno 2010, riducendo così i tempi e gli oneri connessi allo svolgimento degli atti processuali, sulla scorta della positiva esperienza sperimentata in molti ordinamenti europei e nord-americani. In questa prospettiva si muove l'articolo 5, che delega al Governo l'adozione di provvedimenti volti a realizzare efficacemente l'informatizzazione del processo, applicando, sia nell'ambito civile sia in quello penale, le norme del codice dell'amministrazione digitale. A regime, dunque, dalla notizia di reato, sino alla sentenza definitiva e all'iscrizione nel casellario giudiziario, tutto dovrà muoversi telematicamente; il risparmio di tempo, risorse umane e risorse economiche sarà indubbio. Il processo telematico consentirà anche al Ministero della giustizia e all'organo di autogoverno della magistratura (il CSM) di essere informati in tempo reale non sul merito dei processi, ma sull'andamento delle attività svolte nei singoli uffici giudiziari. Sarà possibile cioè co-

noscere in tempo reale il carico di lavoro, le attività svolte e le modalità di lavoro (tempi delle decisioni, tempi dei rinvii e dei depositi) sia per i magistrati che per il personale amministrativo, con possibilità quindi di valutare statisticamente il funzionamento del sistema giudiziario, monitorandone il rendimento e l'efficienza, in vista di progressivi miglioramenti.

Sempre nella prospettiva di una razionalizzazione ed accelerazione del processo, funzionale al miglioramento della qualità della giustizia ed all'eliminazione di procedure eccessivamente farraginose, si muove l'articolo 6, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi diretti all'adeguamento della disciplina delle notificazioni e dell'esecuzione alle forme del processo telematico.

I principi dettati per l'esercizio della delega in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni telematiche prevedono che ciascun avvocato e ciascun ausiliario del giudice dovranno avere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata; che le comunicazioni dovranno essere effettuate dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica, forma utilizzabile anche per le comunicazioni alle parti costituite personalmente e ai testimoni che abbiano espressamente dichiarato l'indirizzo elettronico di posta certificata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; che sia eletta quale forma primaria di notificazione quella in forma telematica; che il Ministro della giustizia possa fissare per l'utilizzazione in forma obbligatoria delle notifiche telematiche il termine ultimo del 30 giugno 2009 (salva la possibilità di anticipare tale data nei circondari o nei distretti che abbiano le necessarie strutture).

Per l'esercizio della delega in materia di semplificazione della normativa sul conferimento della procura alle liti al fine di adeguare le regole esistenti al processo telematico,

sono dettati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

I criteri di delega quanto al riordino della normativa sull'attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifiche sono orientati all'accelerazione delle attività di notificazione, anche con l'uso di strumenti telematici, all'estensione della pubblicità dei beni pignorati, autorizzandone la ripresa fotografica e la pubblicazione su siti *internet*, all'estensione all'ufficiale giudiziario della possibilità di svolgere attività di apposizione di sigilli e di esecuzione di inventari.

Per le attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione, infine, i criteri di delega sono orientati all'affiancamento dell'attività degli ufficiali giudiziari, con specifica professionalità, a quella dei concessionari.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare norme dirette al riordino della normativa in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari nel settore della giustizia civile, prevedendo, quanto ai principi e criteri direttivi della delega, che sia l'ufficio giudiziario, con il controllo dell'Agenzia delle entrate, ad individuare, al momento della pubblicazione del provvedimento, gli elementi per la determinazione dell'imposta, e che siano adottati criteri omogenei tra le voci della tariffa dell'imposta di registro e la classificazione dei provvedimenti giudiziari, in modo da ottimizzare l'attività di cooperazione informatica tra l'amministrazione giudiziaria e l'Agenzia delle entrate, prevedendo che comunque tali modifiche non producano diminuzione di gettito.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare provvedimenti volti a razionalizzare la disciplina delle notificazioni nel procedimento penale, eliminandone le inutili farraginosità e i vuoti formalismi, pur nel rispetto stringente delle garanzie individuali. Le notificazioni concorrono infatti ad appesantire notevolmente tempi e costi dei processi e richiedono l'utilizzazione di numeroso personale che potrebbe essere destinato ad altri compiti. L'articolo in esame propone pertanto l'adozione del sistema della posta elettronica certificata quale metodo principale di comunicazione degli atti processuali, neutralizzando gli effetti di tutte quelle disposizioni che, contenendo una serie di garanzie meramente formali, prive di utilità sostanziale sotto il profilo dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, si risolvono in realtà in una inutile dilatazione dei tempi del procedimento penale. Inoltre, sempre nell'ottica di una maggiore speditezza del procedimento che tuttavia non incida se non in modo positivo sulle garanzie relative al diritto di difesa, si prevede l'abolizione della «doppia notificazione» laddove l'imputato sia assistito da due difensori. Si ritiene infatti sufficiente, in tali casi, la notificazione nei confronti di uno solo dei difensori, preventivamente indicato dall'imputato, anche nelle ipotesi relative alle notificazioni successive.

Nella medesima prospettiva, l'articolo 9 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'informatizzazione del procedimento penale, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi sanciti dal comma 2. In particolare, tale norma mira alla costituzione di un unico patrimonio informativo integrato, tale da trasformare i sistemi informatici, da strumenti di semplice supporto alle attività svolte nell'ufficio, in strumenti di gestione dei processi lavorativi e di archiviazione formale degli atti.

In questa direzione la realizzazione di soluzioni di gestione documentale e di interoperabilità con altri sistemi e l'introduzione di sistemi di firma digitale e trasmissione

elettronica dei documenti sono elementi essenziali ai fini dell'accelerazione del procedimento penale, ma anche del più preciso monitoraggio dei suoi atti costitutivi e della sua dinamica (si pensi ad esempio al controllo costante dei termini della custodia cautelare, che può impedire scarcerazioni per decorrenza dei termini dovute a mera negligenza o a scarso controllo dei tempi del processo).

In tale prospettiva, i decreti legislativi che il Governo dovrà emanare riguarderanno l'istituzione del sistema di notizie di reato, finalizzato all'acquisizione automatizzata e alla sistematizzazione delle notizie di reato, l'attuazione dell'obbligo per ciascun ufficio del pubblico ministero, di formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari; la possibilità per il pubblico ministero di accedere in via telematica alle banche di dati di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati, attraverso una casella di posta elettronica certificata; l'istituzione del registro delle intercettazioni, finalizzato alla gestione informatizzata dei tabulati, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche disposte nei procedimenti penali, con possibilità di accesso unicamente da parte del pubblico ministero procedente e degli organi di polizia giudiziaria specificamente delegati al compimento delle operazioni di intercettazione, al fine di garantire una più pregnante tutela della riservatezza dei dati personali trattati, ma anche una più efficace protezione del segreto istruttorio. Inoltre, i decreti legislativi in questione riguarderanno l'istituzione del ruolo informatico del pubblico ministero e del giudice, finalizzato alla gestione elettronica e al monitoraggio del ruolo dei procedimenti, nonché alla loro assegnazione tabellare; del fascicolo dibattimentale informatico, nonché dell'archivio digitale delle sentenze, dei verbali e delle registrazioni multimediali delle udienze dibattimentali; del sistema informativo della cognizione penale, finalizzato alla gestione informatizzata dei registri

penali di primo e secondo grado; del sistema informativo delle misure cautelari personali e reali, finalizzato alla gestione, al monitoraggio e all'archiviazione degli atti applicativi delle suddette misure; del sistema informativo delle esecuzioni, finalizzato alla gestione e al monitoraggio informatizzato dell'attività del pubblico ministero, del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza. Tale sistema informativo deve essere collegato al sistema della cognizione penale, al fine di monitorare gli estratti esecutivi telematici relativi a ciascun processo, al sistema delle misure cautelari personali, per consentire il controllo, l'annotazione e il computo del presofferto e delle ipotesi di fungibilità dei periodi di detenzione subiti, nonché alle banche dati degli uffici per l'esecuzione penale esterna. I decreti legislativi in esame dovranno poi prevedere l'istituzione del sistema informativo delle misure di prevenzione, finalizzato al monitoraggio e alla gestione informatizzata del procedimento di prevenzione, e al coordinamento con la banca dati dei beni oggetto di misure preventive di natura ablatoria, nonché l'istituzione della banca dati nazionale dei beni confiscati e dei corpi di reato; del casellario giudiziario centrale informatizzato; della banca dati nazionale delle misure cautelari personali e reali; della banca dati nazionale delle sentenze di merito.

Con l'articolo 10 sono dettate disposizioni relative all'esercizio delle deleghe previste negli articoli precedenti: in particolare è previsto che i legislativi siano emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. È previsto inoltre che, nell'anno successivo alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti attuativi delle suddette deleghe, il Governo possa adottare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative.

Per perseguire la finalità di ottimizzazione e modernizzazione del servizio della giustizia consentendo agli utenti di eseguire con forme semplificate il pagamento dei contributi dovuti, è previsto, nell'articolo 11, che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento anche mediante l'impiego di moneta elettronica. Ciò consentirà un completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipulerà apposite convenzioni, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessarie. È esplicitamente statuito che l'introduzione di questi nuovi sistemi di pagamento non dovrà comportare ulteriori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 12 detta norme sui depositi giudiziari e sulle somme confiscate, che si conformano alle proposte elaborate dalla Commissione insediata nella scorsa legislatura presso il Ministero della giustizia, presieduta dal professor Greco. Nei depositi giudiziari sono infatti conservate a vario titolo somme anche notevoli che spesso non vengono richieste o che non debbono essere più restituite, ma che se venissero acquisite dallo Stato potrebbero addirittura consentire l'autofinanziamento del sistema giudiziario, come ha dimostrato la stima effettuata dalla Commissione Greco. Con il presente disegno di legge si intende recuperarle e utilizzarle per far funzionare il sistema. A tal fine, il comma 1 dell'articolo 12 prevede che le somme giacenti presso le banche o la società Poste italiane Spa, di cui sia stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo (o di archiviazione), non riscosse o reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono

acquisite dallo Stato per essere assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia. La disposizione è analoga a quella già prevista, in ambito di disciplina delle procedure concorsuali, dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5). Una previsione identica viene dettata per le somme depositate presso le banche o le Poste italiane nell'ambito di procedure esecutive individuali che, entro cinque anni dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione (oppure, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisca la controversia), non siano state richieste o reclamate dagli aventi diritto. Il comma 3 estende l'analoga previsione, contenuta nel citato articolo 117 della legge fallimentare, all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, armonizzando la disciplina con le recenti modifiche della legge fallimentare. È previsto che le modalità per l'esecuzione delle comunicazioni e dei versamenti siano indicate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Gli importi ricavati saranno assegnati per la quota del 10 per cento al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero delle somme, e per la quota del 4 per cento a un fondo, di nuova costituzione, destinato ad incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi disagiate e in quelle non richieste.

L'articolo 13 detta disposizioni transitorie in materia di riscossione delle somme, depositate presso gli uffici bancari o postali, per cui si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 12. Dalla data di entrata in vigore della legge fino all'adozione del regolamento ministeriale, che disciplinerà le modalità di riscossione di tali importi per il futuro, è previsto che gli uffici giudiziari verifichino l'esistenza di depositi per i quali ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 12, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa il versamento delle somme all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione secondo quanto previsto dal medesimo articolo 12.

L'articolo 14 disciplina infine l'entrata in vigore della legge, stabilendola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

*(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'ufficio per il processo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti alla costituzione ed alla disciplina di articolazioni organizzative delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, denominate «ufficio per il processo».

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado dell'ufficio per il processo, quale articolazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e fattore di impulso per una nuova organizzazione incentrata sul lavoro di squadra, allo scopo di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento dell'attività giudiziaria;

b) attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti e delle funzioni necessari per garantire assistenza ai magistrati nell'attività preparatoria e preliminare rispetto all'attività giurisdizionale, mediante istituzione di unità operative, assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, secondo le previsioni contenute nel provvedimento di cui alla lettera d), destinate, tra l'altro, a coadiuvare i magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienza e di decisione, svolgendo attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, curando la stesura di relazioni preliminari e collaborando nell'espletamento delle attività stru-

mentali all'esercizio della funzione giurisdizionale;

*c)* attribuzione all'ufficio per il processo dei compiti strumentali a garantire assistenza nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, collaborando alla sua semplificazione mediante la rilevazione dei flussi dei processi e la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi, curando i rapporti con le parti e con il pubblico per i profili connessi a dette attività;

*d)* previsione che la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo siano definiti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti, e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono compiti, obiettivi e articolazioni della struttura, tenuto conto dei carichi dell'ufficio e delle disposizioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari;

*e)* previsione dell'inserimento dei provvedimenti di cui alla lettera *d)* nelle tabelle di cui agli articoli *7-bis* e *7-ter* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e della loro indicazione nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

*f)* attribuzione dei compiti di monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario al magistrato capo e al dirigente amministrativo, secondo le rispettive competenze, di cui alla lettera *d)*, e ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

*g)* previsione della possibilità di assegnare all'ufficio per il processo, allo scopo di svolgere le attività indicate nelle lettere *b)* e *c)*, per un periodo massimo di un anno non rinnovabile, i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottorandi di ricerca

in materie giuridiche, che abbiano svolto il primo anno rispettivamente di pratica forense, di tirocinio o di dottorato;

*h)* previsione della assegnazione di cui alla lettera *g)* mediante apposite convenzioni stipulate, nell'osservanza di modalità dirette a garantire l'imparzialità della scelta ed a privilegiare il merito degli aspiranti, per il periodo massimo di due anni, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i consigli giudiziari ed i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università;

*i)* disciplina dell'accesso dei soggetti assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* ai fascicoli processuali, nonché della loro partecipazione alle udienze, prevedendo i casi nei quali tale accesso o partecipazione debbano essere esclusi;

*l)* attribuzione ai magistrati del controllo sull'attività svolta da coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)* e disciplina delle modalità di autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari ai sensi degli articoli 21 e 22 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché degli obblighi di riservatezza e di riserbo per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione, nonché dell'obbligo del segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, prevedendo l'obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale per i fatti e le notizie appresi nello svolgimento dell'attività;

*m)* previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera *g)*, che l'ammissione al periodo di collaborazione presso l'ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, nonché del divieto, in ogni fase e grado del processo, di rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario, o

comunque in relazione ai quali hanno svolto attività preparatoria, o di assumere da co-storo qualsiasi incarico professionale;

n) previsione, per coloro che sono assegnati all'ufficio per il processo ai sensi della lettera g) e che siano praticanti avvocati o tirocinanti delle scuole di specializzazione, che il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

## Art. 2.

*(Delega al Governo in materia di dotazione organica e di programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la rideterminazione della dotazione organica e la programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, che le dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, siano rideterminate secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla

riorganizzazione dell'amministrazione centrale; prevedere altresì che i profili professionali del ruolo tecnico istituito ai sensi della predetta tabella A siano definiti in sede di contrattazione collettiva e che le successive rideterminazioni siano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) prevedere che eventuali posizioni soprannumerarie siano temporaneamente autorizzate, in deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e siano riassorbite a seguito delle cessazioni e delle progressioni professionali di cui al presente articolo;

c) autorizzare, al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo, di cui all'articolo 1, e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia - amministrazione giudiziaria, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2008-2010:

1) l'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale, dell'area terza, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009 e le restanti unità da assumere negli anni 2008 e 2009 nei limiti previsti dall'articolo 1, commi 523 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

2) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali pubbliche, di cui al numero 1), al fine di attuare la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili professionali della medesima tipologia lavorativa e la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti nell'ambito

della medesima area, in fase di prima attuazione ed in via prioritaria, l'attivazione nel medesimo triennio di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area B, posizione economica B3 e B3S, nell'area terza, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 22.981.402 a decorrere dall'anno 2008;

3) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato, di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine e nei termini di cui alla lettera *b*) del presente comma, l'attivazione di procedure di progressione professionale del personale di ruolo appartenente alla ex area A nell'area seconda, fascia retributiva F1, nel limite di spesa di euro 1.264.990 a decorrere dall'anno 2008, prevedendo che, in via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree, consentite secondo l'ordinamento previgente ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore, già programmate o concordate, siano svolte ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in sostituzione delle procedure avviate.

### Art. 3.

*(Delega al Governo in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di funzioni del dirigente giudiziario e del dirigente amministrativo degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere, ad integrazione e specificazione delle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240:

1) che spettano al dirigente giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) che il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse strumentali e finanziarie e di tutte le incombenze in ordine alla gestione delle strutture ed agli obblighi consequenziali, con il compito di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, di pianificare il loro sviluppo in relazione alle esigenze di esercizio della giurisdizione e alle esigenze sociali di un corretto rapporto tra servizio giustizia e cittadini, nonché di redigere annualmente un bilancio consuntivo al fine di relazionare i cittadini sull'attività svolta dall'ufficio, citando dati concreti e segnalando il suo impatto sulla cittadinanza interessata;

*b)* prevedere che, per l'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dalla lettera *a)* del presente comma, i dirigenti giudiziari e i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari frequentino appositi corsi di formazione organizzati dal Ministero della giustizia e dalla Scuola superiore della magistratura, d'intesa tra loro.

## Art. 4.

*(Delega al Governo in materia di riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino degli ambiti territoriali degli uffici giudiziari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e razionalizzare le circoscrizioni territoriali dei tribunali mediante:

1) ampliamento della competenza territoriale e nuova delimitazione delle circoscrizioni giudiziarie, con trasferimento di porzioni di territorio da tribunali di più grandi dimensioni a quelli più piccoli, sul modello seguito per la costituzione dei tribunali metropolitani;

2) accorpamento delle sedi più piccole tra di loro ovvero all'ufficio territorialmente contiguo, per i tribunali non aventi sede presso il capoluogo di provincia, tenuto conto del bacino di utenza, del carico di lavoro e della presenza sul territorio di particolari fenomeni di criminalità organizzata, nonché della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;

3) accorpamento delle sezioni distaccate di tribunale tra di loro o alla sede centrale, mediante la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, ovvero lo scorporo di territori, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata;



b) tenere conto, ai fini di cui alla lettera a), anche dei dati relativi alle sopravvenienze *pro capite* civili e penali totali e per ciascun magistrato compreso nella relativa pianta organica rispetto al dato medio nazionale, e del rapporto con la popolazione residente secondo l'ultimo censimento;

c) finalizzare gli interventi di cui alle lettere a) e b) alla realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, anche avuto riguardo ad esigenze di tendenziale specializzazione delle funzioni giurisdizionali civili e penali;

d) prevedere, nel caso di accorpamento di uffici giudiziari diversi, la possibilità che l'ufficio accorpato possa essere trasformato in sezione distaccata dell'ufficio accorpante, tenuto conto di quanto previsto alla lettera b) e nel rispetto delle finalità di cui alla lettera c);

e) prevedere nei tribunali e negli uffici del giudice di pace limitrofi, ove necessario per conseguire le finalità di cui alla lettera c), la creazione di un organico unico del personale di magistratura, dei giudici onorari, dei giudici di pace ed amministrativo;

f) prevedere la razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici del giudice di pace con un carico di lavoro inferiore alla capacità di smaltimento di un solo giudice, mediante lo scorporo di territori, la realizzazione di un efficace raccordo con l'assetto fissato per i tribunali, nonché la ridefinizione del numero e della distribuzione sul territorio, tenuto conto del carico di lavoro e della distanza chilometrica tra le sedi interessate, da valutare in considerazione delle infrastrutture esistenti e del complessivo sistema di trasporto e della mobilità pubblica e privata; a modifica di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedere altresì che due o più uffici contigui del giudice di pace possano essere costituiti in unico ufficio, con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpa-

mento non superi i settantacinquemila abitanti;

g) abolire la competenza relativa ai commissari per la liquidazione degli usi civici, definitivamente trasferendola al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

#### Art. 5

*(Delega al Governo per gli archivi informatizzati e per il processo telematico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per la disciplina degli archivi informatizzati e del processo telematico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adozione, da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari;

b) previsione che l'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti previsto dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, sia gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, anche per gli avvocati;

c) per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello, nonché per l'assistenza e la manutenzione dei relativi sistemi operativi, previsione della autorizzazione di spesa per un importo di euro

2.242.500 per l'anno 2008 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2009;

*d)* previsione che le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, siano obbligatorie dal 30 giugno 2010;

*e)* previsione che il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, disponga con decreto l'anticipazione del termine di cui alla lettera *d)*, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati;

*f)* previsione dell'applicazione ai procedimenti civili e penali, entro il termine di cui alla lettera *d)*, delle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aventi ad oggetto la firma digitale, l'archiviazione sostitutiva, il documento informatico digitale e la trasmissione telematica degli atti, in quanto compatibili.

#### Art. 6.

*(Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

*a)* al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

*b)* al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

b) previsione che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria della forma telematica per le notificazioni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

c) deposito, al momento dell'iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore, ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione del relativo pagamento per mezzo di strumenti telematici.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d*), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a*) attribuzione dell'attività di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

*b*) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

#### Art. 7.

*(Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a*) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

*b*) stabilire che gli elementi indicati alla lettera *a*), se non corretti entro un termine la cui durata, comunque breve, è definita dal Ministero della giustizia d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

d) stabilire che l'avviso di liquidazione è notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

#### Art. 8.

*(Delega al Governo in tema di difesa  
e di notificazione degli atti del  
procedimento penale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per il riordino delle

disposizioni in materia di difesa e di notificazione degli atti del procedimento, al fine di rendere operativo il processo telematico e di conseguire l'obiettivo della certezza dei tempi unitamente a quello dell'efficienza del sistema.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere al riassetto delle disposizioni concernenti le comunicazioni relative alla non accettazione, alla rinuncia o alla revoca del difensore con riferimento all'obbligo in capo all'autorità procedente di nominare in tempi brevi il difensore d'ufficio in caso di non accettazione del difensore;

b) provvedere al riordino delle disposizioni relative agli atti del procedimento penale, con particolare riferimento alle memorie e alle richieste scritte che le parti e il difensore possono presentare in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del codice di procedura penale, o mediante deposito in cancelleria o per posta elettronica certificata; prevedere la notificazione per posta elettronica certificata anche per la persona sottoposta ad indagini preliminari;

c) prevedere che il giudice possa disporre che le notificazioni ai detenuti siano eseguite dalla polizia penitenziaria e, laddove ne ravvisi la necessità, ciò possa avvenire dinanzi al tribunale del riesame anche per soggetti diversi dai detenuti; prevedere che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo da indicare all'atto del deposito della nomina del difensore ovvero nel primo scritto difensivo e nell'albo redatto dal consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che, in caso di notificazioni urgenti, possa essere disposto dal giudice che gli avvisi siano eseguiti dai servizi di polizia giudiziaria territorialmente competenti;

d) prevedere che le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle inda-



gini preliminari siano eseguite anche dalla competente sezione di polizia giudiziaria;

*e)* modificare l'articolo 148 del codice di procedura penale, introducendo la previsione che, quando l'imputato è assistito da due difensori, è sufficiente la notificazione a uno solo di essi, indicato espressamente dall'imputato;

*f)* modificare il comma 8-*bis* dell'articolo 157 del codice di procedura penale, prevedendo, con riferimento alla disciplina delle notificazioni all'imputato non detenuto, che le notificazioni successive alla prima siano eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia, ai sensi dell'articolo 96 del medesimo codice e che per le modalità della notificazione trovino applicazione anche le disposizioni introdotte ai sensi della lettera *e)* del presente comma.

#### Art. 9.

*(Delega al Governo per l'informatizzazione del procedimento penale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi per l'informatizzazione del procedimento penale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* istituzione del sistema di notizie di reato, finalizzato all'acquisizione automatizzata e alla sistematizzazione delle notizie di reato, trasmesse dalla polizia giudiziaria con firma digitale, all'apposito portale di ciascuna procura della Repubblica;

*b)* previsione delle modalità di attuazione dell'obbligo, per ciascun ufficio del pubblico ministero, di formazione del fascicolo informatico delle indagini preliminari, da rendere accessibile, successivamente al

deposito, ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

c) previsione della possibilità per il pubblico ministero di accedere in via telematica alle banche dati di amministrazioni pubbliche ed enti pubblici e privati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

d) istituzione del registro delle intercettazioni, finalizzato alla gestione informatizzata dei tabulati, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche disposte nei procedimenti penali, con possibilità di accesso unicamente da parte del pubblico ministero procedente e degli organi di polizia giudiziaria specificamente delegati al compimento delle operazioni di intercettazione; coordinamento di tale registro con il sistema unico nazionale delle intercettazioni di cui al comma 82 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) istituzione del ruolo informatico del pubblico ministero e del giudice, finalizzato alla gestione elettronica e al monitoraggio del ruolo dei procedimenti, nonché alla loro assegnazione tabellare;

f) previsione delle modalità di realizzazione del fascicolo dibattimentale informatico, nonché dell'archivio digitale delle sentenze, dei verbali e delle registrazioni multimediali delle udienze dibattimentali, con possibilità di accesso da parte dell'autorità giudiziaria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

g) previsione delle modalità di realizzazione del sistema informativo della cognizione penale, finalizzato alla gestione informatizzata dei registri penali di primo e di secondo grado ed accessibile all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata;

h) istituzione del sistema informativo delle misure cautelari personali e reali, finalizzato alla gestione, al monitoraggio e all'archiviazione degli atti applicativi delle suddette misure, conservati in formato elet-

tronico ed accessibili all'autorità giudiziaria e ai difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata, nonché alla gestione informatica dei corpi di reato e dei depositi giudiziari;

*i)* istituzione del sistema informativo delle esecuzioni, finalizzato alla gestione e al monitoraggio informatizzato dell'attività del pubblico ministero, del giudice dell'esecuzione e della magistratura di sorveglianza, in ordine alla fase dell'esecuzione della sentenza di condanna, con possibilità di accesso da parte della autorità giudiziaria e dei difensori autorizzati, attraverso una casella di posta elettronica certificata; previsione che tale sistema informativo sia collegato al sistema della cognizione penale, di cui alla lettera *g)*, al fine di monitorare gli estratti esecutivi telematici relativi a ciascun processo, al sistema delle misure cautelari personali, di cui alla lettera *h)*, per consentire il controllo, l'annotazione e il computo del presofferto e delle ipotesi di fungibilità dei periodi di detenzione subiti, nonché alle banche dati degli uffici per l'esecuzione penale esterna;

*l)* istituzione del sistema informativo delle misure di prevenzione, finalizzato al monitoraggio e alla gestione informatizzata del procedimento di prevenzione, e suo coordinamento con la banca dati dei beni oggetto di misure preventive di natura ablatoria;

*m)* istituzione della banca dati nazionale dei beni confiscati e dei corpi di reato, del casellario giudiziario centrale informatizzato, della banca dati nazionale delle misure cautelari personali e reali nonché della banca dati nazionale delle sentenze di merito.

#### Art. 10.

##### *(Procedure per l'esercizio della delega legislativa)*

1. I decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 9 sono emanati su proposta del Ministro

della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 9 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

#### Art. 11.

*(Pagamento telematico dei contributi,  
dei diritti e delle spese dei processi  
civili e penali)*

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi di pagamento telematici ovvero con carte di debito, carte di credito o carte prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione e di esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto

di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli di entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, finalizzati all'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessari per l'attuazione del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 12.

##### *(Norme sui depositi giudiziari)*

1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere rias-

segnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate, a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa, in conto entrate del bilancio dello Stato per essere rassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

##### *(Disposizioni finanziarie e transitorie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), e all'articolo 5, comma 2, lettera c), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa,

presso cui è aperto il deposito, di provvedere al versamento delle rispettive somme all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione secondo quanto disposto dai medesimi commi 1 e 2 dell'articolo 12.

Art. 14.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



TABELLA A  
(articolo 2)MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

## DOTAZIONE ORGANICA

Nuovo sistema di classificazione	Dotazione organica	di cui	
		del ruolo amministrativo	del ruolo tecnico
Fasce retributive Profili professionali (*)			
<b>DIRIGENTI:</b>			
Dirigente 1 <sup>a</sup> fascia centrale . . . . .		11	0
Dirigente 1 <sup>a</sup> fascia decentrato . . . . .		20	0
Dirigente 2 <sup>a</sup> fascia . . . . .		405	3
TOTALE DIRIGENTI . . .	439	436	3
<b>TERZA AREA</b>			
(*) Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE . . .	2.247	2.221	26
(*) Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE . . .	8.887	8.784	103
(*) Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE . . .	12.322	11.848	474
<b>SECONDA AREA</b>			
(*) Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE . . .	12.084	12.005	79
(*) Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE . . .	7.719	7.719	
(*) Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa			
TOTALE . . .	1.540	1.540	

Segue: TABELLA A

Nuovo sistema di classificazione  Fasce retributive Profili professionali (*)	Dotazione organica	di cui	
		del ruolo amministrativo	del ruolo tecnico
PRIMA AREA (* Profili professionali da definire in sede di contrattazione integrativa TOTALE . . .	3.650	3.650	
ORGANICO DIRIGENTI . . . . .	439	436	3
ORGANICO AREE FUNZIONALI ..	48.449	47.767	682
ORGANICO TOTALE . . . . .	48.888	48.203	685



